

ALLEGATO 1



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

E

**DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO
PUBBLICO E DIFESA CIVILE DELL' ABRUZZO**

A.R.T.A. ABRUZZO - DIREZIONE REGIONALE

**ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL
LAVORO (ISPESL) - DIPARTIMENTO ABRUZZO**

**Attuazione del DLgs.334/99 (Seveso 2) e DLgs.238/05 (Seveso 3) per il
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose**

L'anno duemilasei, il giorno, del mese di

TRA

La Regione Abruzzo, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, che interviene nel presente atto a mezzo del Sig., di seguito denominata Regione;

E

la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell'Abruzzo, con sede e domicilio fiscale in che interviene nel presente atto a mezzo del Sig. ;

l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), con sede e domicilio fiscale in ... , che interviene nel presente atto a mezzo del Sig., di seguito denominato ISPESL;

l'A.R.T.A. Abruzzo - Direzione regionale, con sede e domicilio fiscale a Pescara, che interviene nel presente atto a mezzo del Sig. ;

PREMESSO CHE

con l'entrata in vigore del DLgs.334/99, di attuazione della direttiva 96/82/CE, modificato dal DLgs.238/05, di attuazione della direttiva 2003/105/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, è diventata prioritaria la collaborazione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito: "CNVVF") e l'Agenzia per la Protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), definita con la convenzione sottoscritta in data 6 ottobre 2004, le cui finalità si ritengono condivisibili;

CONSIDERATO CHE

si ravvisa l'opportunità di raccordare le attività relative al controllo dei pericoli di incidente rilevante in attuazione del DLgs 17.08.1999, n.334, come modificato dal DLgs 21.09.2005, n.238, anche ai fini di una loro omogeneizzazione e di un migliore e razionale impiego delle risorse disponibili delle Amministrazioni, ciascuna per le specifiche competenze;

RITENUTO

necessario che la Regione Abruzzo, Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, disponga ed organizzi le verifiche ispettive per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui all'art.6 del DLgs.334/99 e s.m.i., in analogia a quanto già avviene a livello nazionale, per gli stabilimenti di cui all'art.8 dello stesso decreto, nelle Regioni che al riguardo non hanno ancora attuato il procedimento previsto dall'art.72 del DLgs.112/98, per le quali le verifiche ispettive sono disposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

RITENUTO CHE

la collaborazione tra i vari soggetti interessati, definita con il "Protocollo d'intesa", possa durare dal giorno della sottoscrizione dello stesso fino alla data di entrata in vigore dell'accordo di programma tra Stato e Regioni, stipulato a seguito della pubblicazione della legge regionale attuativa del DLgs.334/99, come modificato dal DLgs.238/05, rimanendo inteso che nessuna delle parti potrà recedere dalla stessa, fatte salve le cause di forza maggiore dovute a necessità correlate con i compiti istituzionali del C.N.VV.F.;

CONSIDERATO

il ruolo e le funzioni della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell'Abruzzo, dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e dell'ARTA - Direzione regionale, in relazioni all'attuazione delle disposizioni di cui al DLgs.334/99 e s.m.i.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1***(Finalità ed oggetto)*

1. La Regione Abruzzo e per essa la Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell'Abruzzo di seguito denominata Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e l'ARTA - Direzione regionale, si impegnano ognuno per la propria competenza ad attuare quanto previsto nei successivi articoli.
2. Il presente accordo è finalizzato a disciplinare il coordinamento delle attività della Regione Abruzzo con quelle della Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, l'ISPESL e l'A.R.T.A. Abruzzo, nelle materie indicate negli articoli seguenti, favorendo l'impiego efficace ed efficiente delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
3. Ai fini del comma 2 del presente articolo, viene costituito un Gruppo di Lavoro (GdL), la cui organizzazione sarà definita con apposito atto amministrativo della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti.

Art. 2*(Impegni della Regione Abruzzo)*

1. La Regione Abruzzo promuove la collaborazione con la Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, l'ISPESL e l'A.R.T.A. Abruzzo, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito del controllo dei Rischi di Incidenti Rilevanti, relativi agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del DLgs.334/99, mediante il loro raccordo e l'utilizzo di personale abilitato per lo svolgimento delle attività di cui sopra.
2. In particolare, tale personale sarà impegnato quale componente delle commissioni ispettive nominate dalla Regione Abruzzo, d'intesa con la Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, l'ISPESL e l'A.R.T.A. Abruzzo, sulla base di apposito programma di controllo predisposto annualmente dalla Regione Abruzzo, d'intesa con le predette Amministrazioni.
3. La Regione Abruzzo si impegna a destinare, per l'attuazione del presente accordo, risorse finanziarie pari a € 20.000 per il periodo di cui al successivo art.6.

Art. 3*(Impegni della Direzione Regionale dei VV.F. - Abruzzo)*

1. La Direzione Regionale dei VV.F. - Abruzzo, si impegna a collaborare con la Regione Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, l'ISPESL e l'A.R.T.A. Abruzzo, per il miglior funzionamento possibile delle attività previste nell'ambito del controllo dei Rischi di Incidenti Rilevanti, con particolare riferimento alle visite ispettive previste all'art.25 del DLgs.334/99, integrato e modificato dal DLgs.238/05. Inoltre si impegna a collaborare ponendo a disposizione della Regione Abruzzo, le informazioni in proprio possesso, per la predisposizione ed adeguamento del sistema informativo sui pericoli di incidenti rilevanti, oltre che per l'espressione del parere concernente gli adempimenti relativi al D.M. 09.05.01 sul controllo dell'urbanizzazione per gli stabilimenti di cui all'art.6 del DLgs. 334/99 e s.m. i. Tali attività non dovranno comportare alcun onere finanziario per il C.N.VV.F.
2. Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.), appartenente al ruolo dei dirigenti e dei direttivi, in servizio presso la Direzione Regionale VV.F. Abruzzo ed i Comandi Provinciali VV.F. della Regione Abruzzo, da designare quali componenti delle commissioni ispettive di cui al precedente art.2, sarà individuato dal Direttore Regionale VV.F., tra quello già abilitato a far parte quale componente delle analoghe commissioni previste per gli stabilimenti di cui all'art.8 del DLgs.334/99 e s.m.i.
3. Le attività svolte dal personale suddetto non dovranno interferire con le attività istituzionali, nel rispetto delle disposizioni ministeriali richiamate in premessa e quindi saranno svolte al di fuori del tempo e dell'orario ordinario e straordinario di lavoro.

Art. 4*(Impegni dell'ISPESL)*

1. L'ISPESL, Dipartimento Territoriale per l'Abruzzo, si impegna a collaborare con la Regione Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, l'ARTA e la Direzione Regionale VV.F. per il funzionamento ottimale delle attività previste nell'ambito del controllo dei Rischi di Incidenti Rilevanti, con particolare riferimento alle visite ispettive previste all'art.25 del DLgs.334/99, integrato e modificato dal DLgs.238/05. Si impegna a collaborare ponendo a disposizione della Regione Abruzzo, le informazioni in proprio possesso, per la predisposizione ed adeguamento del sistema informativo sui pericoli di incidenti rilevanti, oltre che per l'espressione dei pareri concernenti gli adempimenti relativi al D.M. 09.05.01 sul controllo dell'urbanizzazione per gli stabilimenti di cui all'art.6 del DLgs.334/99 e s.m.i. Resta inteso che le predette attività non dovranno comportare alcun onere finanziario per l'ISPESL.
2. Il personale da designare quali componenti delle commissioni ispettive di cui al precedente art.2, sarà individuato dal Direttore del Dipartimento Territoriale tra quello già abilitato a far parte quale componente delle analoghe commissioni previste per gli stabilimenti di cui all'art.8 del DLgs.334/99 e s.m.i..
3. Le attività svolte dal personale suddetto non dovranno interferire con lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ISPESL.

Art. 5*(Impegni dell'ARTA)*

1. L'ARTA si impegna a collaborare con la Regione Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, l'ISPESL e la Direzione Regionale VV.F. - Abruzzo, per il funzionamento ottimale delle attività previste nell'ambito del controllo dei Rischi di Incidenti Rilevanti (R.I.R.), con particolare riferimento alle visite ispettive previste all'art.25 del DLgs.334/99, integrato e modificato dal DLgs.238/05. Si impegna a collaborare ponendo a disposizione della Regione Abruzzo, le informazioni in proprio possesso, per la predisposizione ed adeguamento del sistema informativo sui pericoli di incidenti rilevanti, oltre che per l'espressione dei pareri concernenti gli adempimenti relativi al D.M. 09.05.01 sul controllo dell'urbanizzazione per gli stabilimenti di cui all'art.6 del DLgs.334/99 e s.m.i. Resta inteso che le predette attività non dovranno comportare alcun onere finanziario per l'ARTA.
2. Il personale da designare quali componenti delle commissioni ispettive di cui al precedente art.2, sarà individuato dal Direttore Generale dell'ARTA, tra quello già abilitato a far parte quale componente delle analoghe commissioni previste per gli stabilimenti di cui all'art.8 del DLgs.334/99 e s.m.i..
3. Le attività svolte dal personale suddetto non dovranno interferire con lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia.

Art. 6*(Oneri e durata)*

1. Alle tariffe concernenti i controlli previsti, si applica l'art.29, comma 2 del DLgs.334/99 e s.m.i., in attesa dei criteri da stabilire con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di cui all'art.25, comma 3 dello stesso, per le visite ispettive verranno applicate le tariffe stabilite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per gli stabilimenti di cui all'art.8 del DLgs.334/99.
2. In particolare i compensi erogati a favore del personale del C.N.VV.F., dovranno essere comunicati al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile (Servizio del Personale - Piazza del Viminale, 00184 ROMA), secondo le vigenti disposizioni.
3. La presente convenzione ha durata dal giorno della sottoscrizione delle parti fino alla data di entrata in vigore dell'accordo di programma tra Stato e Regione Abruzzo, stipulato a seguito della pubblicazione

della legge regionale attuativa del DLgs.334/99 e successivo DLgs.238/05, di integrazione e modifica, rimanendo inteso che nessuna delle parti potrà recedere dalla stessa, fatte salve le cause di forza maggiore dovute a necessità correlate con i compiti istituzionali del C.N.VV.F.

Art. 7
(*Riservatezza*)

1. Per l'attività intrapresa nell'ambito della presente convenzione, i responsabili della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, della Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, dell'ISPESL e dell'A.R.T.A. Abruzzo, potranno prescrivere il livello di riservatezza da applicare ai dati ed alla documentazione acquisita o prodotta, che le parti si impegnano a rispettare. Ove non diversamente indicato, si riterrà che tale documentazione non abbia alcun vincolo di riservatezza.

Art. 8
(*Spese ed oneri fiscali*)

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642/72, Allegato B, art.16 e verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Art. 9
(*Attività formative*)

1. La Regione Abruzzo, la Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, l'ISPESL e l'A.R.T.A. Abruzzo, possono nell'ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci, elaborare e promuovere programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.

Art. 10
(*Controversie*)

1. Per eventuali controversie derivanti dall'attuazione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.